

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Armaiola/Armaiolo con attestato federale di capacità (AFC)

dell'11 luglio 2012

43102	Armaiola AFC/Armaiolo AFC Büchsenmacherin EFZ/Büchsenmacher EFZ Armurière CFC/Armurier CFC
43103	Profilo G
43104	Profilo E

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)¹,
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007⁴ sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, profili e durata

Art. 1 Profilo professionale e profili scolastici

¹ Gli armaioli di livello AFC si occupano di costruire e riparare armi private e di aggiustare armi da fuoco portatili di ordinanza svizzera. Essi svolgono in particolare le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- svolgono manutenzione, riparazioni, restauri e interventi conservativi su armi;
- eseguono lavori di modifica, sostituzione, completamento e montaggio su armi;

RS 412.101.221.81

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 412.10

³ RS 412.101

⁴ RS 822.115

- c. producono parti per armi, servendosi di lavorazioni specifiche e impiegando materiali, attrezzature e utensili adeguati;
 - d. rispettano le norme di sicurezza nel consegnare le armi ai clienti, li informano in merito alle disposizioni della legislazione sulle armi, ai trattamenti e alle manipolazioni principali;
 - e. vendono armi e altri articoli e forniscono consigli tecnici ai clienti che devono eseguire lavori sulle armi;
 - f. lavorano in modo professionale, economico ed ecologico;
 - g. attuano coscientemente le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.
- ² La formazione di armaiolo di livello AFC prevede i seguenti profili scolastici:
- a. formazione di base (profilo G);
 - b. formazione estesa (profilo E).

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Contenuti formativi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all'articolo 4.

² Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

³ Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

- a. Utilizzare le armi in maniera appropriata:
 - 1. rispettare le prescrizioni legali,
 - 2. eseguire lavori di montaggio sulle armi,
 - 3. inserire le munizioni,
 - 4. applicare le basi dell'ottica,
 - 5. eseguire calcoli e disegni tecnici;

- b. Maneggiare le armi correttamente:
 - 1. eseguire lavori di controllo sulle armi,
 - 2. pianificare i lavori,
 - 3. impiegare materiali, lavorazioni, attrezzature e utensili,
 - 4. realizzare pezzi ed eseguire lavori di restauro e interventi conservativi;
- c. Vendita e consulenza ai clienti:
 - 1. vendere armi e accessori,
 - 2. consigliare i clienti;
- d. Garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell'ambiente:
 - 1. garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
 - 2. garantire la protezione dell'ambiente.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

³ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:

- a. lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;
- b. lavori che si effettuano con armi, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- c. lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione.

⁴ Per l'impiego delle persone in formazione ai sensi del capoverso 3 si presuppongono una formazione, un'istruzione e una sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; queste disposizioni particolari devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute riportati nel piano di formazione.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge per tutta la durata della formazione professionale di base:

- a. in media su 3,75 giorni alla settimana per il profilo G;
- b. in media su 3,5 giorni alla settimana per il profilo E.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende:

- a. 1960 lezioni per il profilo G nell'ambito dell'insegnamento con i polimeccanici AFC, di cui 200 dedicate all'insegnamento dello sport;
- b. 2320 lezioni per il profilo E nell'ambito dell'insegnamento con i polimeccanici AFC, di cui 240 dedicate all'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 32 e massima di 36 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 7 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 8 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all'articolo 4 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 9 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di armaiolo AFC/armaiolo AFC con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di armaiolo qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell'armaiolo AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

¹ Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

- a. vi è occupato al 100 per cento un formatore adeguatamente qualificato; oppure
- b. vi sono occupati due formatori adeguatamente qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

⁵ RS 412.101.241

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 12 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

³ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 13 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 14 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
 1. ha maturato l'esperienza di cui all'articolo 32 OFPr;
 2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell'armaiolo AFC;
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 16).

Art. 15 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 16 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 24 ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b. «conoscenze professionali», della durata da tre a quattro ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di tre quarti d'ora;
- c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 17 Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento professionale.

³ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all'insegnamento professionale.

⁴ Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;

⁶ RS 412.101.241

- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota relativa all'insegnamento professionale: 10 per cento.

Art. 18 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 19 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all'insegnamento professionale.

² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 40 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 20

¹ Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «armaiola AFC»/«armaiolo AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento professionale;
- c. il profilo della formazione scolastica.

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per armaioli AFC

Art. 21

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per armaioli AFC ha la seguente composizione:

- a. da due a quattro rappresentanti dell'Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati;
- b. da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
- b. richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all'articolo 4.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

¹ Sono abrogati:

- a. il regolamento del 4 ottobre 1982⁷ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione dell'armaiolo;
- b. il programma del 4 ottobre 1982⁸ per l'insegnamento professionale per gli armaioli.

² È revocata l'approvazione del regolamento del 10 giugno 1988 concernente i corsi d'introduzione per armaioli.

⁷ FF 1982 III 966

⁸ FF 1982 III 966

Art. 23 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di armaiolo qualificato prima del 1° gennaio 2013 la portano a termine in base al diritto anteriore.

² Chi ripete l'esame finale di tirocinio per armaiolo qualificato entro il 31 dicembre 2018 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

Art. 24 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 14–20) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

11 luglio 2012

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia:

Il vicedirettore esecutivo, Blaise Roulet